



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Prot. 67523 /RU

## **IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI**

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali la ITA Imex Srl, in data 14 marzo 2016 e 30 maggio 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Señoritas"; la Diadema Spa, in data 5 maggio 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Vegafina"; la British American Tobacco Italia Spa, in data 9 maggio 2017 e 8 giugno 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigarette "Rothmans"; la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl, in data 12 maggio 2017, ha chiesto l'iscrizione della tariffa di vendita delle marche di sigaretti "Che Velasques"; la International Tobacco Agency Srl, in data 18, 30 maggio 2017, 16 e 20 giugno 2017, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marche di sigaretti "Clubmaster" e delle marche di tabacco da mastico "Al Capone";

Vista l'istanza con la quale la British American Tobacco Italia Spa, in data 7 giugno 2017, ha chiesto la modifica della denominazione nella tariffa di vendita di due marche di sigarette;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette – alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco

trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno 2017, alla tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell’articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, all’inserimento e alla variazione dell’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette – e alla tabella C) – sigaretti – allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, alla tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015 e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

### Articolo 1

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla relativa tabella di ripartizione, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

<b>TABELLA A) - SIGARETTE</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/ confezione</b>
ROTHMANS R CLASSIC BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	4,30
ROTHMANS R CLASSIC SILVER	astuccio da 20 pezzi	215,00	4,30

<b>TABELLA B) - SIGARI</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/ confezione</b>
SEÑORITAS 20	da 20 pezzi	620,00	62,00
SEÑORITAS 5	da 5 pezzi	620,00	15,50
VEGAFINA PERLAS	da 10 pezzi	600,00	30,00
VEGAFINA ROBUSTO EXTRA PIGTAIL - ED.LIM. 7 ANEJADOS	da 25 pezzi	1.120,00	140,00

<b>TABELLA C) - SIGARETTI</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/ confezione</b>
CHE VELASQUES MARRON ECUADOR 10 MINI CIGARILLOS	da 10 pezzi	100,00	2,50
CHE VELASQUES ORO ECUADOR 10 MINI CIGARILLOS	da 10 pezzi	100,00	2,50
CLUBMASTER WHITE MINI FILTER 20	da 20 pezzi	88,00	4,40
CLUBMASTER WHITE SUPERIOR FILTER 10	da 10 pezzi	100,00	2,50

<b>TABELLA F) – TABACCHI DA FIUTO O DA MASTICO</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg</b>	<b>Euro/ confezione</b>
AL CAPONE CHEWING BAGS TOBACCO BLUE	da 168 grammi	327,39	55,00
AL CAPONE CHEWING BAGS TOBACCO BLUE X-TRA	da 168 grammi	327,39	55,00
AL CAPONE CHEWING BAGS TOBACCO GOLD	da 168 grammi	327,39	55,00
AL CAPONE CHEWING BAGS TOBACCO ORIGINAL X-TRA	da 168 grammi	327,39	55,00
AL CAPONE CHEWING BAGS TOBACCO WHITE X-TRA	da 168 grammi	327,39	55,00

#### Articolo 2

1. La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

Codice	DA	A
221	ROTHMANS R BLUE KS	ROTHMANS SPECIAL BLUE KS
692	ROTHMANS R RED KS	ROTHMANS SPECIAL RED KS

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 26 giugno 2017

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)